



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot. n. 47 /2021

Santa Maria Capua Vetere, 5 febbraio 2021

Al Procuratore Aggiunto dott. Alessandro Milita - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere

Al Presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere

Ai Vice Procuratori Onorari – sede

A tutto il Personale Amministrativo - sede
per il tramite della Segreteria del Dirigente Amministrativo

Al Cancelliere Raffaele Pepe – sede

Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria – Sede
(per la diramazione a tutto il personale dipendente)

e, per conoscenza:

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di - Napoli

Oggetto:- Modalità di inserimento atti nel Portale PST da parte dei difensori e corretta veicolazione e gestione degli stessi da parte della Procura.

La presente nota fa seguito al provvedimento organizzativo n. 26/2020 di questo Procuratore, nonché alle successive note di chiarimento e trae il suo fondamento dalla constatazione dell'esistenza di alcune difficoltà nell'applicazione del sistema delineato con il citato provvedimento.

In particolare, nei provvedimenti summenzionati è stato disposto che, una volta che il difensore trasmetta un atto tramite Portale PST ed in particolare l'atto di nomina a seguito della notifica dell'avviso 415 bis c.p.p. e del conferimento del mandato da parte dell'indagato, occorre che nel termine massimo di giorni due, venga fornito un riscontro al difensore che ha immesso la dichiarazione.

Tale riscontro può essere positivo (accettato) o negativo (rifiutato).

Di fatto, il sistema, nel momento in cui viene inserito un atto, opera un controllo circa la corrispondenza dei dati presenti al SICP con quelli riportati nell'atto medesimo.

Qualora tale corrispondenza non sia completa, il sistema si blocca sicché, a tal punto, deve intervenire l'opera suppletiva dell'operatore, il quale, attraverso i c.d. "scarti di sportello" e poi quelli di cancelleria, è tenuto a verificare la correttezza dei dati, per poi fornire al legale richiedente un messaggio di accettazione o di rifiuto come sopra precisato.

Talora, tale discordanza ingenera, anche comprensibilmente in virtù della recente istituzione di tale sistema, alcune incertezze nell'operatore, con conseguente ritardo nella trasmissione del messaggio di accettazione e/o rifiuto.

Occorre tendenzialmente evitare tali ritardi, in quanto, la mancata risposta alla trasmissione dell'atto di nomina provoca una stasi delle attività successive da parte dell'avvocato.

In particolare, l'avvocato che non abbia ancora avuto risposta alla propria accettazione della dichiarazione di nomina, sarà inibito dal poter presentare la richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis o la produzione di atti difensivi, anche con pregiudizio dei diritti di difesa, tenuto conto della necessità di rispettare il termine di giorni 20 fissato dall'art. 415 bis c.p.p..

Ciò detto, di seguito, si evidenziano le cause principali che generano un rifiuto da parte del sistema nonché da parte delle segreterie, indicando gli accorgimenti utili, per far sì che l'errore non si verifichi.

E' stato osservato che alcuni casi di rifiuto dell'atto di nomina sono determinati dalla circostanza che per errore, nell'atto di nomina, sono stati indicati luogo o data di nascita dell'indagato errati, in quanto diversi da quelli ufficiali e risultanti dal SICP.

Si chiede al personale amministrativo preposto, in caso di errore, di voler prontamente rigettare l'atto, chiarendo nelle note che il rigetto è stato determinato dall'errata indicazione del luogo o della data di nascita.

Il difensore provvederà sollecitamente a rettificare l'atto ed a trasmetterlo nuovamente.

Ulteriore circostanza che ingenera un rifiuto da parte del sistema o dalla parte della segreteria è l'indicazione di un Pubblico Ministero diverso da quello effettivamente titolare del procedimento penale.

Anche in questo caso, occorrerà operare sollecitamente un rigetto ed il difensore provvederà alla ritrasmissione della nomina.

Ancora, in taluni casi è capitato di osservare che i difensori, anziché indicare il nome del PM titolare del procedimento penale, indicano il nominativo del Gip o della parte offesa. Tale indicazione (che può ricorrere nei casi in cui, nel corso del procedimento, siano state emesse ordinanze di proroga dei termini delle indagini preliminari) genererà anch'esso un rifiuto, sicché il difensore è invitato a non indicare il nominativo del Gip o della parte offesa, ma esclusivamente il nominativo del Pubblico Ministero titolare del fascicolo.

Anche in questo caso, il difensore dovrà nuovamente ritrasmettere gli atti, a seguito di ricezione del rifiuto.

Ancora, è capitato di osservare che talora la dichiarazione di nomina o di atti a seguito di avviso 415 bis c.p.p., pervengono ancor prima della notifica stessa di detto avviso. In questi casi, l'atto verrà rifiutato senza indugio.

Preme inoltre precisare che il sistema non riconosce la denominazione dei *file* allegati al sistema se gli stessi non siano chiaramente nomenclati. Ad esempio, il nome del *file* non dovrà essere né "doc1.pdf", né "Rich.nomina.pdf" o simili, ma dovrà contenere il nome del *file* per esteso coerentemente con l'atto che si vuole trasmettere, come ad esempio "nomina; atto successivo; memorie difensive, richiesta interrogatorio, etc."

Si chiede, pertanto, ai difensori di non voler usare abbreviati, ma di iscrivere i nomi per esteso sui *file* da trasmettere.

Si rappresenta, comunque, la necessità per le segreterie di operare rapidamente i riscontri necessari, inviando in automatico, qualora il sistema non incontri difformità, un proprio atto di accettazione o rifiuto. Qualora, invece, il sistema incontri delle discordanze e al fine di evitare una compressione di fatto del termine difensionale di venti giorni, si chiede di provvedere con urgenza all'emissione del provvedimento di rigetto, con spiegazione del motivo nelle note. Infatti, in relazione all'atto di nomina consegue la preclusione al compimento di ulteriori atti difensivi da parte dell'avvocato.

S'invitano i Presidenti degli Organismi Forensi in indirizzo a voler sensibilizzare i propri iscritti a porre massima attenzione alle modalità operative di dettaglio sopra indicate e che, se anche apparentemente di poco rilievo, hanno un'importanza fondamentale in quanto impediscono il corretto funzionamento del sistema e rallentano la conseguente progressione negli atti successivi.

Si dispone la pubblicazione della presente nota sul sito *web* di questa Procura della Repubblica per la massima diffusione.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, vista la propria nota n. 233/2016, si dispone che, alla lettera "C" "comunicazioni agli avvocati" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone